

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36163 Anno 2019

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udienza: 18/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato il ██████████ a ██████████

avverso l'ordinanza del 24/01/2019 del Tribunale della libertà di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

uditi i difensori, Avv. ██████████ e Avv. ██████████, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 24.01.2019 il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso la misura cautelare del sequestro preventivo della sede del movimento "Casa Pound", ubicata a Bari in via Eritrea 29, disposto dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti (tra gli altri) di

██████████.

Il sequestro è stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 1 e 5 della l. n. 645/1952 (c.d. legge Scelba), per aver partecipato a pubbliche riunioni, compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ed in particolare per aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica, ed ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 576, comma 1, n. 2, e 585 cod. pen., per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso espressivo della ideologia fascista, cagionato lesioni personali a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], aggredendoli con premeditazione e con l'uso di armi improprie.

Il vincolo reale veniva disposto in relazione ai fatti delittuosi verificatisi la sera del 21.09.2018 allorquando, al termine di un corteo, di impronta "antifascista", regolarmente preannunciato dal collettivo del centro sociale "ex caserma liberata", alcune persone che vi avevano preso parte avevano subito una brutale aggressione, commessa ai loro danni da parte di un gruppo di soggetti provenienti dalla sede del movimento "Casa Pound". Gli esiti delle attività investigative confermavano che l'aggressione era da inquadrarsi nella volontà dei militanti di "Casa Pound" di emulare il c.d. "squadrisimo", che, premeditando ed organizzando l'imboscata, si erano dati appuntamento quella sera presso la sede di Bari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [REDACTED] Avv. [REDACTED] deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla pericolosità dell'immobile: lamenta la mancanza o l'apparenza della motivazione in ordine alla pericolosità dell'immobile, per l'assenza di una puntuale confutazione delle argomentazioni difensive, proposte anche con i motivi aggiunti, e concernenti l'utilizzo della sede; in particolare, il Tribunale non si sarebbe confrontato con la circostanza che, essendo l'episodio in questione l'unico avvenuto nel corso degli anni, la natura della sede (di aggregazione culturale, sociale e politica), utilizzata regolarmente per iniziative ed attività di carattere sociale e culturale, non può essere mutata in un covo dal quale far partite spedizioni squadristiche; inoltre, alla aggressione non hanno partecipato tutti i presenti, ed anzi [REDACTED], pur essendo il responsabile della sede, non figurava tra gli aggressori presenti la sera del 21 settembre, mentre il militante [REDACTED] si era adoperato per fermare il pestaggio; i manubri da palestra, di proprietà de [REDACTED], rinvenuti presso la sede e sottoposti a sequestro, non avevano avuto alcun impiego offensivo, poiché non compatibili con le lesioni riportate dalle persone offese, che

sarebbero state altrimenti ben più gravi. Dunque, risulterebbe del tutto evanescente il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di aggressioni legate a manifestazioni di pensiero sgradite, in quanto non sarebbero previste manifestazioni simili nel futuro prossimo.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 5 L. n. 645/1952 e 56 cod. pen.: il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per affermare la sussistenza del *fumus* del reato di manifestazioni esteriori di carattere fascista sarebbe erroneo poiché fondato sul modello del delitto tentato, nonostante la natura di reato di pericolo concreto, che implica una anticipazione della soglia di tutela penale, impedisca la configurabilità del tentativo, altrimenti si punirebbe "il pericolo del pericolo".

Nel caso in esame, non vi sarebbe alcuna relazione tra la pretesa aggressione e le manifestazioni fasciste, in quanto nessuno degli indagati ha compiuto manifestazioni esteriori di carattere fascista, e gli stessi sequestri eseguiti successivamente hanno riguardato oggetti (libri, busti, materiale audiovisivo) che non erano stati utilizzati o esibiti nel corso dei fatti; non sussistono, secondo il ricorrente, i requisiti del reato di manifestazioni fasciste, come delineati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 4, Cost.: il Tribunale, in merito alla violazione dell'art. 324 comma 3 cod. proc. pen. dedotta dalla difesa in sede di udienza di riesame, in relazione alla mancata trasmissione da parte del P.M. delle video-registrazioni su cui si fondava la richiesta di sequestro, ha rigettato la censura affermando un presunto onere, a carico della difesa, di richiesta al P.M. di visione dei filmati; onere non sussistente poiché gli atti sarebbero stati trasmessi fuori termine (il 16.1.2019) dal pubblico ministero dietro istanza di sollecito della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il terzo motivo, concernente la violazione dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., per l'omessa trasmissione delle video-riprese, è inammissibile, in quanto la difesa dell'indagato risulta avere rinunciato alla relativa eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare reale (secondo quanto evidenziato dall'ordinanza impugnata alle pagine 15 e 17).

3. Con riferimento alle doglianze relative al *fumus commissi delicti* ed al *periculum in mora*, proposte, rispettivamente, con il secondo e con il primo motivo, va innanzitutto rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692); nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710).

4. Ciò posto, va premesso che il sequestro preventivo della sede di "Casa Pound" è stato disposto in relazione ai reati di compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista e di lesioni personali aggravate ai danni di quattro persone (oltre a quelle non identificate, in quanto non hanno sporto querela).

Dalle dichiarazioni rese dalle vittime delle aggressioni e dagli altri testimoni, confermate dalle video-riprese delle telecamere di sorveglianza ubicate in prossimità dei luoghi, è emerso che la sera del 21 settembre 2018, in occasione del corteo, regolarmente preavvisato, organizzato dal Movimento "Mai con Salvini", e di impronta dichiaratamente "antifascista", si erano radunati, presso la sede di "Casa Pound" a Bari, solitamente frequentata da poche persone, ben 30 militanti, 14 dei quali provenienti da altre province pugliesi; al termine della manifestazione, 16 militanti di "Casa Pound", dopo essersi schierati davanti alla loro sede "a braccia conserte" e posizionate di traverso, in modo da occupare l'intera sede stradale, assumendo un chiaro atteggiamento di sfida e di minaccia nei confronti dei manifestanti, avevano brutalmente aggredito diverse persone che tornavano, in maniera disaggregata, dalla manifestazione "antifascista"; il pestaggio, attuato con esplicite rivendicazioni del predominio territoriale ed ideologico ("*andatevene merde, qua comandiamo noi*"; "*antifascisti di merda*"), veniva perpetrato

anche con l'uso di armi improprie (manganello, cintura, manubrio da palestra, guanti da motociclista con rinforzi alle nocche, catene, ecc.); al termine gli aggressori erano poi tornati compatti all'interno della sede da cui erano partiti, e dove hanno trovato rifugio dopo i raid.

All'esito delle perquisizioni, oltre al rinvenimento di quattro manubri da palestra (corrispondenti a quello con il quale era stato colpito [redacted]), di un busto di Mussolini, e di bandiere ed altre effigie del nazi-fascismo all'interno delle sede di "Casa Pound", nelle abitazioni dei militanti che avevano attivamente partecipato al pestaggio - e dislocate in diversi centri della regione pugliese (Bari, Foggia, Veglie, Manfredonia, Fasano, Triggiano, Ceglie Messapica) - veniva rinvenuto materiale inequivocabilmente riconducibile all'ideologia nazi-fascista (il "Mein Kampf" di Hitler, oltre a vari altri testi sul nazismo, sul fascismo, su Mussolini, e a diversi oggetti di matrice nazi-fascista).

5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il *fumus commissi delicti* del reato di manifestazioni fasciste, nel premettere che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "*fumus commissi delicti*", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069), vanno innanzitutto rammentati i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare reale.

Invero, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; in tal senso, Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337: "*in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo*"); il

CG

giudizio di legittimità della Corte risulta circoscritto, poiché esso cade in un momento processuale - quello delle indagini preliminari - caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni. Non è pertanto consentito in tale sede verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato. Ne consegue che la Corte deve operare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. 5, n. 6252 del 19/11/1998, dep. 1999, Pansini, Rv. 212511); ed invero, la misura cautelare reale attiene a "cose" che vengono rappresentate con un tasso di "pericolosità", collegandosi con un reato, e la conservazione del sequestro - volto a limitare la "libera disponibilità" delle stesse - prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa, la quale introdurrebbe nel procedimento incidentale un "*thema decidendi*" coinvolgente l'oggetto del procedimento principale (Sez. 6, n. 3713 del 23/09/1994, Nigro, Rv. 199471).

Tanto premesso, la doglianza con cui si lamenta l'erroneità dell'affermazione del *fumus* sulla base dell'evocazione del delitto tentato, in quanto verrebbe così punito il "pericolo del pericolo", è manifestamente infondata, in quanto basata su una lettura fuorviante dell'ordinanza impugnata: l'art. 56 cod. pen., invero, è stato richiamato soltanto per enucleare i criteri per la valutazione *ex ante* della idoneità delle condotte a determinare il concreto pericolo di offesa al bene tutelato, nel solco di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 9160 del 20/04/1979, Occhini, Rv. 143326: "*Ai fini del concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito fascista la condotta dell'agente può articolarsi in tre tipi: a) perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista; b) esaltazione di esponenti, fatti e metodi di detto partito; c) compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista. La condotta stessa deve, comunque, essere idonea a determinare il risultato, secondo i criteri di cui all'art. 56 cod. pen. in tema di delitto tentato con una valutazione ex ante della sua potenzialità, indipendentemente dalle condizioni che in concreto possano articolare la realizzazione dell'evento (nella specie è stato ravvisato il reato per essere state organizzate squadre giovanili, predisposte armi improprie, diffusi scritti apologetici del disciolto partito fascista e diretti a istigare alla insurrezione contro i poteri dello stato, e per essersi fatto uso della violenza contro avversari politici)*").

Come già ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art.11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona

le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi (Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, dep. 2017, Goglio, Rv. 269753).

Nel caso in esame, nell'evidenziare che il titolo cautelare del vincolo è costituito anche dai reati di lesioni personali aggravate – titolo con il quale il ricorso omette di confrontarsi -, la motivazione riguardante la sussistenza del *fumus commissi delicti* è del tutto immune da censure, in quanto, lungi dall'aver criminalizzato "le idee" (secondo quanto sostenuto dai difensori in sede di discussione), il Tribunale del riesame, nel controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, ha ritenuto ricorrere il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista nell'organizzazione di una squadra di militanti, nella predisposizione di armi improprie, e nell'uso della violenza contro avversari politici, e dunque quale "metodo di lotta politica" (art. 1 l. n. 645 del 1952).

Né, del resto, coglie nel segno la deduzione secondo cui gli indagati non avrebbero compiuto manifestazioni esteriori di carattere fascista, sul rilievo che il materiale propagandistico è stato sequestrato successivamente e non adoperato nelle spedizioni squadriste: la connotazione *esteriore* della manifestazione di carattere fascista è, infatti, consistita nell'uso della violenza come strategia di repressione di appartenenti a gruppi (sociali o politici) portatori di una diversa ideologia; ed inoltre è emerso che le aggressioni sono state perpetrate non soltanto con l'uso di oggetti di chiara matrice fascista (come ad es. il manganello), ma sono state altresì attuate con esplicite rivendicazioni del predominio territoriale ed ideologico ("*andatevene merde, qua comandiamo noi*"; "*antifascisti di merda*").

Va, dunque, sottolineato che, nella fattispecie, non vengono in rilievo condotte di mera propaganda ed esaltazione dei metodi del disciolto partito fascista, quali sono, tradizionalmente, il "saluto romano" e l'intonazione del coro "presente" durante una manifestazione (sulla cui rilevanza penale, Sez. 1, n. 37577 del 25/03/2014, Bonazza, Rv. 259826; Sez. 1, n. 25184 del 04/03/2009, Saccardi, Rv. 243792; in senso parzialmente contrario, Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, dep. 2017, Goglio, Rv. 269753, che ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso che l'impiego del "saluto romano", l'intonazione della "chiamata del presente" e l'utilizzo della croce celtica avessero presentato alcuna concreta idoneità offensiva nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma

incriminatrice, essendo rivolte esclusivamente ai defunti in segno di omaggio ed umana pietà), bensì l'uso della violenza quale metodo di lotta politica.

Condotte che, all'evidenza, scarsa affinità hanno con la lamentata criminalizzazione delle "idee" e del dissenso.

6. Il motivo concernente la pericolosità del bene in sequestro è infondato.

Prescindendo, in tale sede, dalle censure che concernono, in realtà, i dedotti vizi della motivazione (l'occasionalità dell'aggressione, la natura di "covo" della sede, la destinazione della stessa ad attività sociali, culturali e politiche), come già evidenziato, estranei al sindacato di legittimità in materia cautelare reale, circoscritto alla violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), va al riguardo rammentato che, in tema di sequestro preventivo, il richiesto nesso funzionale tra la cosa pertinente al reato e la possibile reiterazione dell'attività criminosa deve essere intrinseco, essenziale e non occasionale, ovvero tale da rendere una "res", in se stessa lecita, oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati (Sez. 3, n. 39011 del 02/10/2007, Busca, Rv. 237936); il "periculum in mora" richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme Srl, Rv. 261167; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, secondo cui il *periculum* deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie).

Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il c.d. *periculum in mora*, sostenendo che la libera disponibilità dell'immobile - utilizzato quale "base operativa" per la spedizione 'squadrista', dinanzi al quale vi è stato dapprima lo 'schieramento' intimidatorio, dal quale sono poi stati sferrati gli attacchi, e, infine, impiegato quale rifugio ove i militanti partecipanti alle aggressioni sono tornati compatti -, la natura violenta ed aggressiva delle condotte espressive di un estremismo ideologico e politico che prevede l'uso della forza come metodo di lotta politica, le capacità organizzative dimostrate nella preparazione del raduno dei militanti (provenienti, per l'occasione, da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diversi centri della Puglia), il rinvenimento di alcune delle armi improprie (i manubri da palestra) impiegati per le aggressioni, rendono concreto il pericolo che lo stesso possa agevolare la commissione di altri reati, venendo utilizzato nuovamente quale base operativa per analoghe aggressioni ideologicamente connotate ed organizzate, o comunque per altre manifestazioni di carattere fascista.

Non appare ridondante sottolineare che, in tema di esigenze cautelari, l'oggetto del "periculum" è la reiterazione (o l'agevolazione) di altri astratti reati e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (in senso analogo, sia pur con riferimento al pericolo di reiterazione in materia cautelare personale, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302).

Pertanto, premesso che la doglianza con cui si lamenta l'omessa valutazione di motivi con i quali si esponeva che la sede è stabilmente destinata ad attività socio/culturali è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale ne ha espressamente motivato l'irrelevanza, ai fini dell'esclusione del c.d. *periculum in mora*, ritenendo che tali attività lecite non escludano di per sé la possibilità che l'immobile venga nuovamente impiegato per manifestazioni di carattere fascista, va evidenziato che la motivazione sulla sussistenza del *periculum* non è apparente, avendo l'ordinanza evidenziato i molteplici indici capaci di rendere una "res", in se stessa lecita (altresì destinata a scopi leciti, ed anzi costituzionalmente garantiti), oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 18/04/2019